COMUNITA' MONTANA SALTO CICOLANO

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

PRIMA PARTE

Norme generali del Servizio

Art. 1 - Istituzione del Servizio

- 1. La Comunità Montana Salto Cicolano istituisce il Servizio di Assistenza domiciliare.
- 2. Per Assistenza domiciliare si intende l'insieme di prestazioni di aiuto a persone in temporanea o permanente limitazione della propria autonomia. Le prestazioni sono fornite, solitamente e per lo più, presso l'abitazione dell'utente e sono relative alla cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.
 - 3. Il servizio di Assistenza domiciliare è un servizio a domanda individuale.

Art. 2 – Finalità

- 1. Il Servizio di Assistenza domiciliare ha lo scopo di:
 - A. consentire al cittadino di conservare l'autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare e sociale nei casi in cui venga a trovarsi nella impossibilità di provvedere completamente a sé stesso, senza poter contare sull'aiuto adeguato di familiari e/o parenti o venga a trovarsi in uno stato di necessità che comprometta la continuazione normale della propria vita familiare.
 - B. Favorire le dimissioni da ospedali o istituti.
 - C. Evitare ricoveri in istituti o ospedalizzazioni qualora non siano strettamente indispensabili.
 - D. Promuovere l'autonomia delle famiglie a rischio di emarginazione e/o in situazioni problematiche.
 - E. Potenziare le capacità residue dell'individuo, puntando ad un intervento che stimoli progressivamente la persona al recupero ed allo sviluppo delle proprie potenzialità.
 - F. Fornire integrazione e collegamento tra i servizi sociosanitari in grado di concorrere all'autonomia della persona.
 - G. Stimolare le reti sociali informali (familiari, amicali, di vicinato, etc.) al sostegno della persona utente del servizio e favorire il mantenimento della persona anziana nel proprio nucleo familiare o comunque nel contesto sociale di appartenenza, assicurando interventi socio assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

Art. 3 – Destinatari

- 1. Il Servizio di Assistenza domiciliare è rivolto ai cittadini residenti nel territorio dei comuni Borgorose, Pescorocchiano, Fiamignano, Petrella Salto, Concerviano, Varco Sabino e Marcetelli;
- 2. Possono usufruire del servizio le persone residenti nei comuni di cui al punto 1 e che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'articolo precedente, ed in particolare a coloro i quali:
 - A. Anziani ultrasessantacinquenni affetti da documentate patologie;
 - B. Si trovino in stato di malattia o invalidità, che comporti la necessità di aiuto da parte di altre persone per un periodo più o meno lungo;
 - C. Non dispongano di sufficiente assistenza familiare (vivano da sole);
 - D. Vivano in una famiglia ma con una grande situazione di disagio.
- D. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni del Servizio i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea e i loro familiari, nonché gli stranieri individuati ai sensi dell'articolo 41 del D.L. n. 286 del 25 luglio 1998. Per le altre tipologie di cittadini si fa riferimento all'art. 2 della L. 328/2000.
- E. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale accedono prioritariamente alle prestazioni erogate dal Servizio.

Art. 4 – Prestazioni

- 1. La natura dell'intervento, finalizzato essenzialmente al recupero dell'autonomia personale, deve tener conto che tale autonomia si concretizza in un maggior senso di sicurezza e di fiducia nei confronti di sé stessi e in una maggior disponibilità al rapporto con gli altri.
- 2. Le prestazioni di aiuto dovranno far parte di un progetto globale tendente a migliorare la qualità della vita della persona utente del servizio attraverso l'offerta di opportunità di valorizzazione e il potenziamento delle capacità residue (psicofisiche e relazionali) per lo sviluppo massimo degli obiettivi primari quali l'autonomia e il ripristino delle possibilità di relazione nel contesto familiare e sociale.
 - 3. Le prestazioni di Assistenza domiciliare sono:
 - Temporanee: nel senso che dovranno soddisfare le necessità dell'Utente per il tempo indispensabile a superare le condizioni che quelle necessità hanno determinato;

- Complementari: essendo esse previste anche nel caso di presenza di familiari, parenti e/o
 collaborazioni private al fine di concorrere al raggiungimento di un soddisfacente livello di
 autonomia della persona;
- Specifiche: poiché tendenti alla massima attivazione delle capacità potenziali residue sia della persona assistita sia delle reti sociali primarie; si ritiene opportuno evitare che le prestazioni si sostituiscano ad attività che, sia pure con un certo sforzo, i beneficiari siano in grado di svolgere direttamente o con l'aiuto dei familiari.

Art. 5 - Programmazione-Organizzazione-Gestione del Servizio

- 1. La Programmazione e la Organizzazione delle attività è demandata al Responsabile del Servizio che opera nel rispetto degli indirizzi politici indicati dall' Amministrazione Comunitaria. Potrà avvalersi delle prestazioni di figure professionali specifiche (Psicologo e Assistente Sociale) convenzionato con la Comunità Montana.
- 2. Il servizio di Assistenza domiciliare può essere gestito direttamente oppure da terzi con affidamento in appalto ad una cooperativa di servizi in possesso delle professionalità e autorizzazioni richieste.

SECONDA PARTE

Art. 6 - Natura degli Interventi

- 1. Al Servizio di Assistenza domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:
 - A. Aiuto e cura della persona con particolare attenzione all'igiene personale;
 - B. Pulizia dei locali e dei servizi igienici dell'appartamento in cui vive;
 - C. Lavori di bucato (lavaggio, stiratura e rammendo);
 - D. Preparazione consegna e somministrazione dei pasti a soggetti non autosufficienti;
 - E. Spese e commissioni varie inerenti le necessità quotidiane ed il governo della casa;
 - F. Accompagnamento dell'utente presso servizi ed uffici pubblici;
 - G. Interventi volti a favorire la vita di relazione nonché in collaborazione con altri operatori, coinvolgimento di vicini e parenti, rapporti con le strutture ricreative e culturali, partecipazione agli interventi di socializzazione e/o recupero che impegnano l'utente.

Art. 7 - Modalità di erogazione delle prestazioni

Il servizio d'assistenza domiciliare è erogato per sei giorni settimanali (esclusi i festivi) prevalentemente in orario antimeridiano dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e per particolari esigenze dell'utenza anche durante il pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 19.00 compatibilmente alle esigenze organizzative.

Art. 8 - Accesso e ammissione al servizio

Per accedere al servizio è necessario presentare richiesta alla Comunità Montana Salto Cicolano su apposito modello reperibile presso l'ufficio servizi sociali della Comunità Montana o presso le stesse unità operative impiegate o dal sito: www.saltocicolano.it. La richiesta deve essere avanzata dall'interessato e/o da un familiare oppure da altri Servizi e Enti su segnalazione e deve essere protocollata. Alla richiesta come da modello è necessario allegare il modello inerente l'indicatore della situazione economica equivalente.

L'ufficio dei Servizi Sociali della Comunità Montana, dopo aver effettuato la visita presso l'utente per la verifica dei bisogni, stabilisce, entro i quindici giorni successivi sull'ammissione al servizio, dandone tempestiva comunicazione all'interessato specificando il programma orario di assistenza. Allorché non vi sia disponibilità di unità operative la domanda sarà inserita in una lista di attesa da cui si attingerà dando precedenza ai non autosufficienti o chi ha un reddito più basso.

Nel caso di assunzione di un'utenza a carico dei servizi sociali del comune di residenza, per accedere alla prestazione la domanda dovrà essere completata con l'acquisizione dello specifico impegno in tal senso da parte del comune.

1.La domanda di ammissione al Servizio deve essere compilata e firmata dall'interessato, o persona incaricata, su apposito modulo e presentata direttamente o per il tramite del proprio comune di residenza, all'ufficio Servizi Sociali dell'Ente corredata della seguente certificazione:

- Modello ISEE del richiedente e/o di tutto il nucleo familiare;
- Certificato medico attestante le patologie del richiedente con specificata l'esigenza di erogazione del servizio di assistenza domiciliare;
- Eventuale altra certificazione medica e/o di invalidità;
- Fotocopia di un documento di identità valido
- Dichiarazione di percepimento o meno dell'indennità di accompagnamento;
- 3. La domanda una volta pervenuta verrà esaminata dal responsabile dell'ufficio dei servizi sociali e sarà soggetta a conseguente visita domiciliare da parte del personale qualificato che ne disporrà le modalità attuative del servizio.
- 4. L'ufficio **Servizi Sociali** potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda.
- 5. L'ammissione al Servizio di Assistenza domiciliare, verrà disposta dal Responsabile del Servizio mediante determina dirigenziale.

Art. 9 - Criteri di ammissione

- 1. L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è prioritariamente assicurata, fino alla copertura del tetto massimo di ore stabilito annualmente ed alla concorrenza delle risorse finanziarie di bilancio, a favore di persone che vivono in condizioni socio-economiche precarie come previsto dall'art. 3. e determinato in relazione ad apposita scheda individuale compilata dalla figura professionale specializzata.
- 2. In base alla disponibilità dei finanziamenti è possibile estendere il servizio a persone in condizioni economicamente non precarie chiedendo alle stesse il concorso al costo del Servizio medesimo rapportato alle loro possibilità economiche.

In ogni caso si terrà conto dei seguenti elementi:

- a. autonomia funzionale;
- b. risorse familiari;
- c. condizioni economiche dell'interessato;

- d. condizioni economiche componenti la famiglia anagrafica.
- 3. Le domande di partecipazione al servizio potranno essere presentate durante tutto il corso dell'anno presso l'ufficio dei servizi sociali della Comunità Montana o presso gli uffici del proprio comune di residenza.

Nel caso di indisponibilità finanziaria, l'ufficio competente, una volta interpellato l'ufficio servizi sociali del comune interessato potrà provvedere a diminuire le ore in precedenza assegnate ad un utente per poter consentire l'attivazione di nuovi servizi di assistenza. Le domande che non verranno attivate per mancanza di fondi verranno suddivise in relazione alla residenza, e per ciascun Comune verrà stilata apposita graduatoria dei richiedenti tenendo conto delle condizioni di disagio sociale sopra richiamate. Agli utenti posti in lista di attesa potrà essere attivato il servizio nel caso di sopravvenuta mancata fruizione del servizio da parte di altro utente o per disponibilità di risorse finanziarie.

- 5. Le prestazioni hanno inizio dopo la determinazione del Responsabile del Servizio.
- 6. La durata giornaliera e la frequenza settimanale al servizio variano in relazione al tipo di intervento concordato e sono definite nell'atto di ammissione al servizio.

Art. 10 - Definizione della situazione economica

- 1. La situazione reddittuale è pari al reddito complessivo del nucleo familiare come risultante nel modello ISEE rilasciato dall'INPS.
- 2. Il modello ISEE avrà validità annuale e dovrà essere comunque presentato ogni volta che verrà richiesto dall'ufficio competente e qualora intervenga una variazione reddituale che interessi l'utente ed il proprio nucleo familiare.

Art. 11 - Individuazione del minimo vitale

- 1. Per l'applicazione dei criteri parametrali di cui ai precedenti articoli 9 e 10, si stabilisce il minimo vitale annuo dell'intero nucleo familiare in complessivi €. 6.000,00.
- 2. Il minimo vitale sopra indicato sarà aggiornato in percentuale pari ai dati ISTAT e verrà stabilito dalla giunta comunitaria con proprio atto deliberativo.

Art. 12 - Cessazione o Riduzione del Servizio

1. Il Servizio di Assistenza domiciliare può cessare o essere ridotto in caso di:

- richiesta scritta dell'utente;
- qualora vengano meno i requisiti di ammissione al Servizio (modifica del nucleo familiare, ecc.);
- qualora sia impossibile garantire la prosecuzione della prestazione per indisponibilità di personale;
- mancato rispetto nei confronti del personale di servizio (molestie, aggressioni anche verbali, minacce, ecc.) in forma ripetuta;
- mancato pagamento della quota oraria a suo carico, dopo un primo sollecito scritto;
- assenze ripetute nell'orario del Servizio senza aver dato preventiva comunicazione;
- assenza prolungata (un mese o più) esclusi i ricoveri ospedalieri;
- soggiorni climatici o da parenti.

Art. 13 - Ripartizione dei fondi disponibili e compartecipazione alla spesa.

- 1. I costi del servizio verranno coperti con fondi iscritti al bilancio comunitario e provenienti da finanziamenti regionali e statali, dalle quote a carico dei comuni aderenti e dalle quote a carico degli utenti a seconda delle loro fasce di reddito deducibili dal modello ISEE.
- 2. Il costo del servizio è determinato mediante una tariffa oraria uniforme su tutto il territorio da stabilire annualmente a seguito di avvio diretto del servizio o stipula del contratto di affidamento dello stesso all'organizzazione o cooperativa sociale che lo effettuerà.
- 3. Gli utenti dovranno corrispondere la suddetta tariffa oraria a seconda del reddito deducibile dal modello ISEE e nella proporzione di cui alla seguente tabella:

Reddito	Quota a carico degli
Nucleo familiare	utenti
Fino al minimo vitale individuato	€ 3,00
in €.6.000,00	
Da €. 6.000,01	€ 4,00
ad €. 8.000,00	
Da €. 8.000,01	€ 5,00
Ad €. 10.000,00	
Oltre € 10.000,00	€ 6,00

- I Criteri di partecipazione alla spesa da parte dell'utente sono determinati annualmente dalla giunta comunitaria con apposito atto deliberativo
- 4. I Comuni nei quali gli utenti risiedono possono comunque deliberare autonomamente che la quota di partecipazione, stabilita secondo i criteri di cui ai precedenti commi, sia posta tutta o in parte a carico dei propri bilanci.